

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 13 novembre 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che esso reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 definisce le nozioni di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie, tra cui vi rientrano anche i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina, nonché le associazioni tra operatori sanitari e le associazioni di pazienti;

- l'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, mediante pubblicazione in un registro telematico denominato "Sanità trasparente", istituito presso il sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, secondo cui l'impresa produttrice è tenuta a comunicare le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a determinate soglie, effettuate dalla stessa impresa, in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria. Sono soggetti ad obbligo di pubblicità anche gli accordi, tra le imprese produttrici e i medesimi soggetti o organizzazioni, che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi o comitati vari, ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

- l'articolo 4 prevede analogo regime di pubblicità per le quote di partecipazione dei soggetti o organizzazioni operanti nel settore della salute, nel capitale azionario o obbligazionario delle società di imprese produttrici;

---

Al Presidente  
della 12<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

rilevato che l'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea;

rilevato, inoltre, che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea;

valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Felicia Gaudiano